

Le indicazioni dell'Agenzia escludono chi ha presentato domanda prima del 18/1/24

Il rischio fiscale è da new entry

Il modello standardizzato obbligatorio per i nuovi istanti

DI ROSA BIANCOLLIE

CHIARA FORINO (*)

Il nuovo modello standardizzato di adempimento collaborativo obbligatorio è solo per i nuovi istanti. I soggetti già aderenti, ossia le imprese già in cooperative compliance o che hanno presentato istanza di adesione prima del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore della riforma del dlgs 221/2023, non sono obbligati a implementare le indicazioni contenute nei cinque allegati pubblicati con provvedimento dello scorso 10 gennaio, con cui l'Agenzia delle entrate ha diffuso le attese linee guida dedicate alla redazione del Tax Compliance Model (TCM), oltre alle note e al modello della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali standardizzata (RCMs), come già anticipato su Italia Oggi dell'11 gennaio scorso.

Secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia, le indicazioni relative a TCM e RCMs potranno essere impiegate dai soggetti già aderenti per migliorare i propri processi interni e aggiornare il modello secondo le best practice proposte, ma su di loro non grava alcun obbligo di adeguamento. Si tratta di una precisazione condivisibile e di buon senso, considerando che i sistemi di controllo di tali contribuenti sono stati già validati dall'Ufficio competente (o sono in corso di validazione), ma che lascia aperti taluni scenari interpretativi.

Le linee guida rilasciate per la RCMs e il modello allegato descrivono puntualmente i contenuti minimi e obbligatori richiesti per il passaggio da un modello "aperto", a un modello "stan-

dardizzato", con la possibilità di integrazione e personalizzazione per adeguarlo alle caratteristiche di ciascuna società istante. Con specifico riferimento al settore industriale, l'Agenzia delle entrate ha individuato 130 rischi fiscali, suddivisi in sette processi che, generalmente, sono presenti in tutte le società operative: ciclo attivo e passivo, con 14 rischi ciascuno, gestione delle immobilizzazioni, con 13 rischi, gestione del personale e del magazzino, ciascuna con 9 rischi, gestione finanziaria, con 7 rischi e, infine, il processo dedicato agli adempimenti fiscali, che riporta la maggioranza dei rischi, 64, suddivisi in 12 attività.

Oltre all'elenco, vengono fornite le istruzioni operative per compilare le colonne della matrice con la descrizione dei rischi fiscali, la fonte di individuazione e la determinazione del valore economico. L'Amministrazione si è soffermata, in particolare, sulla rilevanza dell'ambito impositivo, definendo nel dettaglio le modalità di formalizzazione dei rischi in riferimento al tributo e al ruolo rivestito dalla società (se fiscalità propria o sostituzione d'imposta), nonché l'impatto del rischio sulla fiscalità di gruppo (CNM, Iva di gruppo o Gruppo Iva). I rischi fiscali elencati sono "standard" e devono essere tutti inclusi nella Mappa, anche se non riscontrabili nel concreto in capo all'impresa. In questo caso, è prevista la facoltà di indicare nel campo "note" l'assenza di quel processo/rischio/attività e, per quel rigo, la società non sarà tenuta a compilare gli ulteriori dati nelle 35 colonne che compongono la matrice. Al contrario, sarà obbligata a integrare l'alberatura

dei processi e dei relativi rischi con gli ulteriori rischi, processi e attività caratterizzanti l'organizzazione interna.

Per i soggetti già aderenti la struttura appena descritta rappresenta solo uno spunto di miglioramento, eventualmente anche in sede di aggiornamento della matrice. Tuttavia, non è chiaro quale valenza potranno avere questi documenti nel caso di gruppi d'impresa già aderenti all'adempimento collaborativo (nel senso già precedentemente chiarito) con una o più entità, che intendano presentare istanza di ammissione al regime di cooperative compliance per altre società controllate. Le possibili interpretazioni evidenziano una dicotomia. Da un lato, la logica del cd. TCF di gruppo deporrebbe a favore del mantenimento dell'originario sistema di gestione del rischio fiscale (inteso come TCM e RCM), già validato, con la conseguenza che la nuova società non presenterebbe il modello "standardizzato", pur avendo trasmesso istanza successivamente al 18 gennaio 2024. Dall'altro lato, il dato formale della norma impone, per i nuovi istanti, senza eccezioni, l'adozione di un sistema conforme alle linee guida pubblicate dall'Agenzia delle entrate, secondo le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. 128/2015, come riformato dal d.lgs. 221/2023. Si auspica pertanto una precisazione in merito.

*Tax Bridge STP

—© Riproduzione riservata—

